

	L'anno 2024 (duemilaventiquattro), il giorno x (xxxx) del mese di xxxxx	
	in Beinasco, nel Palazzo Comunale, in piazza Alfieri 7, le parti così	
	costituite:	
	Il Comune di Beinasco, con sede in Beinasco (TO), piazza Alfieri, 7,	
	codice fiscale 02042100012, rappresentato da	
	Antonio Marco D'Acri	
	Marco Ferrara	
	Marina Dolfini,	
	domiciliati per la carica in Beinasco (TO) piazza Alfieri, 7 il quale in-	
	tervegono nel presente atto non in proprio, ma nella loro qualità di	
	dirigenti del Comune di Beinasco per conto del quale agiscono	
	E	
	La Società Beinasco Servizi s.r.l. con unico socio, con sede legale in	
	Beinasco (TO), via Serea 9/1, iscritta alla C.C.I.A.A. di Torino n.	
	884799 con codice fiscale 07319600016 e rappresentata nella per-	
	sona di Marina BRESSELLO, nata a Torino il 08/08/1969, nella sua	
	qualità di legale rappresentante pro tempore domiciliato per la carica	
	in Beinasco (TO) in via Serea 9/.	
	Le parti convengono e stipulano quanto segue:	
	Art. 1. Oggetto del contratto	
	Le prestazioni oggetto del presente contratto quadro, definiti anche	

	ambiti contrattuali, concernono:	
	a) la gestione del servizio manutenzione del patrimonio comunale;	
	b) la gestione dei servizi per la prima infanzia;	
	c) la gestione del servizio di refezione scolastica;	
	d) la gestione della farmacia comunale;	
	e) autoproduzione di servizi di supporto operativo agli uffici comunali e al sistema bibliotecario.	
	Art. 2 - Durata	
	1. L'affidamento della gestione dei servizi ha la durata di 5 (cinque) anni a partire dal 08.05.2024 sino al 07.05.2029, fatte salve le ipotesi di anticipata risoluzione di cui al successivo art. 18. L'eventuale rinnovo, se consentito dalle norme, sarà subordinato ad espresso accordo tra le Parti.	
	2. Al termine del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per la definizione del nuovo contratto o l'individuazione del nuovo contraente, presumibilmente per un periodo non superiore a mesi 6 (sei). In tal caso, il gestore uscente si impegna all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. All'importo complessivo del valore del contratto, dovrà essere aggiunto l'importo dell'eventuale semestre di proroga tecnica, da applicarsi alla	

	scadenza dei cinque anni.	
	3. Il Comune potrà affidare alla Società ulteriori servizi, connessi o complementari all'oggetto del presente contratto, anche se temporanei, alle condizioni che saranno definite dalle Parti con appositi disciplinari.	
	Art. 3 - Descrizione della gestione dei servizi affidati	
	1. Per gestione ordinaria si intendono tutte le prestazioni tecniche ed amministrative per mezzo delle quali si assicura la continuità e la costante affidabilità ed efficienza dei servizi, secondo le modalità dettate dalla vigente legislazione e dalle norme di buona tecnica.	
	2. La Società si impegna pertanto ad eseguire, in autonoma responsabilità gestionale, tutte le attività inerenti e conseguenti alla gestione ordinaria dei servizi, così come definiti annualmente nei piani di gestione approvati dalla Giunta Comunale, ed in particolare a provvedere alle attività, analiticamente definite negli allegati disciplinari tecnici che sono parte sostanziale e integrante del presente contratto.	
	3. Pur demandando al dettaglio di cui ai disciplinari tecnici i servizi definiti all'art. 1 , lettere a), b), c), d), sono così sinteticamente riassumibili:	
	a. Gestione del servizio di manutenzione del patrimonio comunale.	
	-manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici, scolastici, del patrimonio, inclusi arredo urbano, viabilità e segnaletica stradale, servizio di pronto intervento;	

	- gestione dei cimiteri comunali;	
	- logistica e altre attività tecniche per iniziative istituzionali.	
	b. Gestione dei servizi per la prima infanzia.	
	- gestione in concessione dei nidi comunali;	
	- attività di prima infanzia in genere con particolare attenzione ai programmi 0-6.	
	c. Gestione del servizio di refezione scolastica	
	- fornitura, comprensiva delle varie fasi dell'acquisto, della produzione diretta, del trasporto e della distribuzione, dei pasti necessari per il servizio mensa scolastica agli alunni, insegnanti e ausiliari aventi diritto al pasto e a quanti specificatamente autorizzati,	
	- riassetto, pulizia e sanificazione dei refettori,	
	- fornitura del pasto per le scuole private e per gli altri enti e soggetti convenzionati con il Comune di Beinasco.	
	d. Gestione della farmacia comunale.	
	-la concessione ha ad oggetto la gestione della farmacia comunale del Comune di Beinasco "Sant'Anna".	
	4. Per l'autoproduzione dei servizi di cui al precedente articolo 1, lettera e), il presente contratto riguarda attività caratterizzate da ripetitività e standardizzazione o di supporto operativo. Tali attività riguardano in particolare il supporto operativo per:	
	- gestione del ciclo sanzionatorio delle infrazioni da codice della strada;	
	- gestione dello sportello cimiteriale;	

	- servizi bibliotecari;	
	- servizi di progettazione tecnica;	
	- servizi di logistica.	
	5. Per i servizi di cui al precedente comma i disciplinari tecnici verranno definiti annualmente o con altra maggiore periodicità secondo i piani di gestione presentati dalla società e definiti congiuntamente all'amministrazione in coerenza con gli atti di programmazione.	
	Art. 4 – Gestione del contratto	
	1. Al fine di garantire la corretta interpretazione del contratto, di armonizzare i piani di gestione annuali e pluriennali agli atti di indirizzo strategico e operativo del Socio ed al fine di garantire coerenza con i piani degli obiettivi approvati congiuntamente al <i>budget</i> di previsione si rimanda alle attività di controllo previste dalla disciplina dell'affidamento <i>in house</i> ed in particolare alle prescrizioni di cui all'art. 20 dello statuto societario in merito alla struttura di controllo analogo.	
	2. Duranti tali attività la struttura di controllo analogo potrà affrontare eventuali elementi di criticità che dovessero emergere nella gestione dei diversi ambiti contrattuali ed adottare gli eventuali provvedimenti di richiamo previsti dallo statuto societario.	
	3. La struttura di controllo analogo potrà avanzare proposte integrative o di modifica al contratto che dovranno comunque essere soggette ad approvazione delle parti.	

Art. 5 – Condizioni dell'affidamento

1. Nel caso in cui in corso di esecuzione intervengano modificazioni della normativa di livello comunitario, nazionale o regionale, il Comune si riserva la facoltà, fatti salvi gli obblighi di legge e sentita la Società, di adeguare il contenuto del presente Contratto apportandovi ogni variazione, integrazione e modificazione che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa vigente.

2. Nell'ipotesi in cui per effetto di dette modificazioni normative dovessero venir meno in capo alla Società le condizioni previste per l'affidamento della gestione di uno o più degli ambiti contrattuali il Comune si riserva di pronunciare l'anticipata cessazione dell'affidamento non conforme.

3. Per tutta la durata del Contratto è conferita alla Società la gestione dei servizi così come definiti al precedente art. 3. Il Comune ha facoltà di avvalersi dell'opera di terzi sia per il caso di inadempienza agli obblighi contrattuali accertata a termini del presente Contratto e delle norme vigenti.

4. Per tutte le attività di rilevanza esterna oggetto del presente Contratto, e nei limiti definiti per ciascuna di esse, la Società è legittimata ad agire in nome e per conto del Comune nei rapporti con gli utenti, in qualità di ente strumentale sottoposto al controllo analogo del Comune, obbligandosi ad attuare i principi di eguaglianza, parità

	di trattamento e non discriminazione, accesso alle informazioni e partecipazione, trasparenza, protezione delle categorie di gruppi sociali e dei singoli utenti più svantaggiati.	
	5. In ogni caso di sospensione o interruzione del servizio, da qualunque causa dovuta, la Società ha l'obbligo di un'informazione pronta, tempestiva ed efficace sulle modalità alternative di fruizione del servizio e sui tempi di ripristino.	
	6. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 14 in tema di esternalizzazione a terzi di parte dei servizi affidati, è fatto divieto alla Società di cedere, parzialmente o totalmente, in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sia con sub-concessione, sia altro tipo di affidamento, il Contratto e/o la titolarità della gestione dei servizi oggetto del presente Contratto o di segmenti della stessa, sotto pena dell'immediata cessazione dell'affidamento, con tutte le conseguenze contrattuali e di legge all'uopo previste. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui al presente comma non sono opponibili al Comune.	
	Art. 6 – Obiettivi e standard dei servizi	
	1. I servizi di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici, pertanto l'erogazione da parte della società dovrà avere carattere di regolarità, continuità e completezza.	
	2. Trattandosi di pubblico servizio la Società dichiara di aver approntato tutti i mezzi necessari per effettuare la gestione del servizio.	

	3. Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per scioperi o cause di forza maggiore.	
	4. La Società, nell'espletamento dei servizi, si impegna a dimostrare e rendicontare il perseguimento del miglioramento del servizio, mantenendolo adeguato, per qualità e quantità delle prestazioni rese, alle esigenze della comunità locale e all'evoluzione della normativa.	
	5. La Società si impegna ad elaborare e sottoporre all'approvazione del competente organo comunale, entro il termine massimo di mesi 9 (nove), la Carta dei Servizi, in relazione alle caratteristiche dei servizi affidati, nel rispetto delle disposizioni di legge.	
	6. La Società eroga i servizi in oggetto nel rispetto del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali ed alle carte dei servizi, impegnandosi a rispettare gli indirizzi formulati dal Comune.	
	Art. 7 - Obblighi e responsabilità della Società	
	1. La Società si impegna ad adeguare il livello qualitativo delle prestazioni erogate nel corso del tempo tenendo conto del progresso scientifico e tecnologico.	
	2. La Società s'impegna ad attuare le direttive e gli atti, anche d'interpretazione, del Comune, nonché alla leale collaborazione con quest'ultimo.	
	3. La Società è esclusivamente e direttamente responsabile verso i terzi per ogni aspetto della gestione del servizio, anche ove svolta in	

	attuazione del presente atto, delle direttive e degli atti di controllo o	
	coordinamento del Comune, salvo il caso di responsabilità del Comune	
	per dolo, colpa grave, o violazione di obblighi derivanti da norme di	
	ordine pubblico.	
	4. La Società si impegna a sottoscrivere propri contratti assicura-	
	tivi per la copertura dei rischi derivanti da proprie inadempienze e dai	
	danni causati nella gestione del servizio al Comune e a terzi, anche	
	tenuto conto di quanto già stipulato dal Comune in forza di propri	
	appalti di servizi assicurativi a favore della Società stessa per i quali il	
	Comune si impegna a trasmettere completa documentazione contrat-	
	tuale.	
	5. Il Comune può fornire indicazioni in merito all'individuazione	
	delle coperture ritenute necessarie e idonee.	
	6. La Società è obbligata a consegnare al Comune copia di tutti	
	contratti di assicurazione stipulati e a fornire idonea documentazione	
	attestante il corretto adempimento degli obblighi assicurativi.	
	7. La Società s'impegna a fornire tutta la collaborazione necessa-	
	ria, nonché a comunicare al Comune tutti i dati e le informazioni atti-	
	menti la gestione dei servizi affidati nei vari ambiti contrattuali, nei	
	modi e nei termini previsti dal presente Contratto, negli specifici Di-	
	sciplinari tecnici o in quelli che lo stesso Comune o le Parti individue-	
	ranno in successivi atti adottati a tal fine.	
	8. La Società s'impegna altresì a comunicare al Comune ogni altra	
	notizia e informazione richiesta che il medesimo ritenga necessaria o	

utile per la migliore comprensione di ogni aspetto della gestione del servizio.

Art. 8 - Piano di gestione, adempimenti contabili e controllo di gestione.

1. La Società, per i servizi affidati, armonizza la propria gestione a quanto previsto dal proprio statuto, che individua anche le modalità di controllo di gestione da parte del socio.

2. La contabilità dei servizi affidati deve garantire in particolare la disponibilità delle informazioni necessarie al Comune per valutare, sotto il profilo economico, l'operato della Società in termini di: a) efficienza nell'utilizzo delle risorse; b) capacità di mantenere nel tempo le condizioni di equilibrio reddituale, patrimoniale, finanziario; c) valutazione dei processi d'investimento e di miglioramento delle condizioni d'efficienza di impiego delle risorse e di svolgimento dei processi; d) corretto bilanciamento tra la pressione alla riduzione dei costi e la necessità di garantire i livelli di servizio concordato; e) possibilità per il Comune di stimolare, ovvero di moderare, strategie d'investimento e di miglioramento dei livelli di servizio.

3. Il sistema contabile della Società deve consentire di evidenziare separatamente, per ciascun ambito contrattuale, i ricavi, i costi, le attività e le passività attribuibili al servizio affidato rispetto alle altre attività sociali svolte.

4. La Società predispone, per ciascun ambito contrattuale, in

	modo coerente e confrontabile, una rendicontazione semplificata per ogni trimestre al fine di agevolare la verifica dell'esecuzione dei servizi.	
	5. Ove l'individuazione dei ricavi, dei costi, delle attività e delle passività riferibili a ciascun ambito contrattuale richieda la suddivisione di valori comuni ai diversi ambiti contrattuali affidati alla Società, quest'ultima dovrà fornire adeguata informativa circa i criteri e le basi di ripartizione e di allocazione di tali elementi.	
	Art. 9 - Accesso ai documenti	
	1. La Società assicura l'accesso ai documenti nel rispetto dei principi di trasparenza amministrativa desumibili dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, delle norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali e dell'apposito regolamento all'uopo adottato in materia dal Comune.	
	2. La Società assicura il diritto dei consiglieri comunali di ottenere tutte le notizie e le informazioni, in possesso della stessa, utili all'espletamento del loro mandato e inerenti i servizi gestiti, così come previsto dall'art. 43 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267. I consiglieri accedono ai dati mediante richiesta al Comune che a sua volta la inoltrerà alla Società.	
	Art. 10- Osservanza di leggi e regolamenti	
	1. La Società è tenuta all'osservanza delle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle sul reclutamento del personale, sull'assicurazione	

	contro gli infortuni, sulla sicurezza del lavoro, sull'assistenza e previdenza.	
	2. Laddove sia consentito il ricorso a terzi per lo svolgimento di alcune prestazioni tra quelle oggetto del presente Contratto, la Società deve imporre al terzo contraente tutti i menzionati obblighi in materia di prevenzione e sicurezza degli infortuni sul lavoro e di trattamento dei lavoratori.	
	Art. 11 - Beni destinati al servizio	
	1. Alla Società spetta l'uso dei beni necessari e funzionali all'erogazione dei servizi, secondo il regime giuridico di ciascuno di essi e in conformità agli ulteriori limiti indicati dal presente Contratto e dai relativi disciplinari tecnici, siano essi beni conferiti da parte del Comune, oppure realizzati o acquistati dalla Società.	
	2. La Società tiene un registro degli inventari avente ad oggetto tutti i beni, materiali ed immateriali, afferenti i servizi oggetto del presente Contratto.	
	3. Ogni eventuale sostituzione, dismissione, acquisto e qualsiasi altra vicenda relativa ai beni sopraindicati è annotata sul registro.	
	Art. 12 - Funzioni e poteri del Comune	
	1. Fatto salvo quanto previsto dallo Statuto il Comune determina gli indirizzi di gestione dei servizi affidati con l'approvazione del piano di gestione e con l'emanazione di atti e direttive, nonché compiendo	

	atti d'ispezione, controllo, monitoraggio e vigilanza.	
	2. Per lo svolgimento delle suddette funzioni il Comune può integrare e modificare i sistemi e le procedure di controllo che risultano già determinati nel presente Contratto, che la Società con la sottoscrizione del presente atto si obbliga sin d'ora ad accettare integralmente.	
	3. Il Comune può emanare atti d'interpretazione volti a precisare o Integrare il contenuto del presente Contratto, dei Disciplinari Tecnici e del piano di gestione.	
	4. Restano fermi i poteri che spettano al Comune in qualità di socio, per legge o in forza di speciali norme dello statuto della Società.	
	5. Il Comune si riserva ogni più ampia facoltà di procedere, direttamente o tramite soggetti da esso incaricati, anche senza preavviso e anche a mezzo di sistemi informativi, a controlli, ispezioni, accertamenti, accessi, sopralluoghi, verifiche ispettive e ad ogni altro atto utile a verificare la gestione in relazione agli standard, generali e specifici, di qualità e quantità. Dei risultati delle ispezioni è redatto processo verbale, sottoposto alla sottoscrizione della Società che può inserire le proprie eventuali osservazioni o deduzioni contrarie.	
	6. La Società s'impegna altresì a consentire agli organismi competenti ai sensi di legge, diversi dal Comune, l'effettuazione, anche senza preavviso, di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che gli stessi ritengano opportuni o necessari in ordine a documenti attinenti i servizi oggetto di affidamento.	
	7. La Società, nel rispetto delle esigenze di buona conduzione del	

	servizio, si adopera con ogni mezzo a sua disposizione per favorire le	
	attività di cui ai precedenti commi.	
	8. Il Comune individua nella struttura di controllo analogo la re-	
	sponsabilità del procedimento di controllo. LA S.C.A. è legittimata a	
	esercitare ogni forma di controllo, sorveglianza, verifica, ispezione,	
	esame e acquisizione di atti, informazioni e di qualsivoglia dato	
	all'uopo necessario o utile.	
	Art. 13 – Rapporti economici	
	1. Il valore del contratto è determinato dalla somma del canone	
	contrattuale, dei corrispettivi per i servizi resi nei diversi ambiti con-	
	trattuali e del valore delle concessioni affidate.	
	2. Il canone contrattuale rappresenta copertura economica forfet-	
	taria e secondo i criteri di congruità di cui all'art.7 del D.Lgs. 36/2023	
	delle attività di rendicontazione, controllo, direzione lavori, coordina-	
	mento organizzativo, reporting interno, monitoraggio della qualità dei	
	servizi, registrazione contabilità mensa e nido a favore del socio ed	
	altre spese generali considerabili ascrivibili alla stazione appaltante in	
	caso di reinternalizzazione e ricorso a procedure di gara sul mercato.	
	3. Il canone contrattuale annuo è determinato in euro 80.000,00	
	oltre IVA.	
	4. Il valore contrattuale è quindi stimato in € 27.350.400 oltre IVA	
	dovuta, calcolando la durata comprensiva del semestre di potenziale	

	proroga tecnica, secondo quanto stabilito al precedente comma e secondo il seguente dettaglio relativo ai servizi di cui all'articolo 1, questi ultimi comprensivi del quinto d'obbligo:	
	a) servizi di manutenzione: 7.200.000,00 €;	
	b) servizi di prima infanzia e gestione nidi comunali: 3.537.600,00 € (<i>valore concessione</i>);	
	c) servizio di refezione scolastica 6.206.400,00 €;	
	d) servizio di gestione farmacia comunale 6.500.000,00 € (<i>valore concessione</i>);	
	e) servizi di supporto al socio: 1.020.000,00 €.	
	5. Il contratto e i corrispettivi stabiliti sono soggetti a revisione secondo quanto disposto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023. I valori su cui determinare le revisioni sono quelli dei singoli servizi affidati.	
	6. Il corrispettivo per i servizi resi nei diversi ambiti contrattuali è calcolato sulla base dei valori di cui ai disciplinari tecnici ed è corrispondente all'importo annuale complessivo presunto indicato nel piano annuale predisposto dalla Società ed approvato dal Comune con deliberazione.	
	7. Per i servizi di cui all'articolo 1 lettera e), gli stessi sono definiti secondo parametri a misura determinati dai corrispettivi seguenti:	
	- Personale addetto bibliotecario - 22,50 €	
	- Personale addetto supporto bibliotecario - 19 €	
	- Personale addetto ai servizi di supporto - 21 €	
	- Esperto di progettazione e coordinamento tecnico - 31 €	

Per quanto di cui al presente comma, oltre ai corrispettivi a misura sono rimborsati alla società eventuali costi sostenuti per l'erogazione dei servizi affidati.

8. Nel caso di presenza all'asilo nido di minori in situazione di disabilità, quindi con specifiche necessità di assistenza, il Comune assicura le adeguate coperture economiche per garantirne l'erogazione nel rapporto educatore/bambino previsto dalla legge vigente in materia.

Art. 14 - Esternalizzazione di attività e servizi

1. L'esecuzione delle prestazioni affidate alla Società avviene in via ordinaria attraverso l'attività e le risorse della Società.

2. La Società può affidare a terzi soltanto parte delle prestazioni affidate - nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici di cui al D.lgs n. 36/23 e ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità in ordine ai risultati attesi - ma comunque non oltre la misura del 30% (trenta per cento).

3. La Società prevede espressamente, nei contratti posti in essere con i terzi contraenti, che gli stessi decadono con la cessazione dell'affidamento regolato dal presente Contratto. E' fatta salva per il Comune, al fine di garantire continuità nell'erogazione dei servizi, la facoltà di subentrare alla Società nei contratti in essere con terzi.

Art. 15 - Garanzie e coperture assicurative

	Sul presente contratto operano le coperture assicurative sottoscritte dal Comune di Beinasco anche a favore della Società, tranne quanto integrato ai sensi del precedente articolo 7 comma 4.	
	Si precisa, inoltre, che resteranno a carico del Concessionario stesso tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti nelle polizze di assicurazione.	
	Art. 16 - Inadempimenti e penali	
	1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore, accertate e riconosciute dal Comune, ogni inosservanza degli obblighi di cui al presente Contratto, e altresì ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dovute, obbliga la Società a corrispondere al Comune una penale per l'inadempimento e/o per il ritardo, ferma restando in ogni caso la risarcibilità del maggior danno.	
	2. Le penali sono definite in misura ricompresa tra lo 0,3 per mille e 1,1 per mille del corrispettivo annuo per ogni inadempimento e/o per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, comunque mai in misura superiore al 10% dello stesso corrispettivo annuo nel corso dello stesso esercizio, salvo il risarcimento del maggior danno, in ogni caso tenuto conto della totalità o parzialità dell'inadempimento, della gravità degli effetti dannosi dell'inadempimento, dell'eventuale reiterazione dell'inadempimento, del criterio di imputazione soggettiva della condotta.	
	3. Le penali sono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza e della decisione di applicare la	

	penale, con assegnazione di un termine di 30 (trenta) giorni per eventuali difese scritte. Decorso 60 (sessanta) giorni dalla contestazione scritta le penali s'intendono definitive ed è emessa apposita nota di debito, il cui importo è trattenuto dal corrispettivo o da qualsiasi altra somma dovuta alla Società.	
	4. La presentazione di eventuali giustificazioni o il ricorso a procedure giudiziali non fa venire meno l'obbligo della Società all'esecuzione delle attività richieste dal Comune in attuazione del presente Contratto, né l'obbligo di garantire la continuità di servizio.	
	5. Il pagamento delle penali non esonera la Società dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente.	
	Art. 17 — Intervento sostitutivo	
	1. In caso di grave inadempienza della Società che comprometta la continuità del servizio, oppure qualora il servizio non venga eseguito se non parzialmente, è facoltà del Comune adottare le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio della Società, compresa la provvisoria sostituzione della Società medesima.	
	2. La sostituzione deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale il Comune contesta alla Società l'inadempienza riscontrata, intimandole di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempienza.	
	Art. 18 - Cessazione anticipata dell'affidamento	

	<p>1. Il Comune, fatte salve le ipotesi di forza maggiore, accertate e riconosciute dal Comune stesso, ove accerti inadempienze di rilevante gravità da parte della Società, si riserva di pronunciare - previa contestazione scritta alla Società - l'anticipata cessazione dell'affidamento del servizio relativamente all'ambito contrattuale interessato dalla contestazione, fatta salva l'applicazione delle penali e il risarcimento del maggior danno.</p>	
	<p>2. Sono in ogni caso considerate inadempienze di rilevante gravità: l'interruzione o la sospensione delle attività e dei servizi affidati per una durata superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi consecutivi per causa imputabile alla Società; la cessione del contratto, anche parziale, da parte della Società al di fuori dei casi consentiti dal presente Contratto; reiterate violazioni delle norme di legge, di regolamento, del presente Contratto o dei relativi disciplinari tecnici commesse nella gestione dei servizi ed imputabili alla Società.</p>	
	<p>3. Il Comune si riserva la facoltà di revocare l'affidamento anche per un singolo servizio per sopravvenuti motivi di pubblico interesse tali da rendere la prosecuzione del rapporto non conforme alle finalità pubbliche, motivando adeguatamente il provvedimento di revoca dell'affidamento.</p>	
	<p>4. In caso di cessazione anticipata dell'affidamento del servizio, per qualsiasi motivo disposta, la Società deve continuare a gestire il servizio cessato e/o revocato alle stesse condizioni previste nel presente Contratto, fino alla sua assunzione da parte di altro soggetto o</p>	

del Comune.

Art. 19 - Interpretazione del Contratto e dei suoi allegati

Le Parti convengono espressamente che in caso di discordanze e/o dubbi interpretativi tra le previsioni del presente Contatto e gli atti costituenti parte integrante e sostanziale, verrà applicata l'interpretazione che risulterà dalla struttura di controllo analogo prevista dallo statuto della società.

Art. 20 – Codice di comportamento

Al personale del Concessionario nonché a tutti i collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi si applicano, per quanto compatibili, le norme del “Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici” di cui al D.P.R. n. 62/2013, come modificato e integrato dal D.P.R. n.81/2023 e del “Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Beinasco” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 216/2022.

Art. 21 – Tutela dei dati personali

1. La Società si impegna a garantire, nell'ambito dei trattamenti dei dati personali che realizzerà per conto del Comune di Beinasco nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto con l'Amministrazione, il rispetto della normativa vigente in materia di tutela e sicurezza dei dati, incluso il trattamento ad opera di eventuale sub-appaltatore.

	2. La Società è autorizzata a trattare per conto dell'Amministrazione i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività di cui all'oggetto del Contratto.	
	3. A tal fine si impegna a:	
	- non determinare o favorire mediante azioni e/o omissioni, direttamente o indirettamente, la violazione da parte dell'Amministrazione delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali;	
	- trattare i Dati Personali esclusivamente in conformità alle istruzioni documentate dell'Amministrazione, nella misura ragionevolmente necessaria all'esecuzione del Contratto, e alle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali;	
	- adottare, implementare e aggiornare Misure di sicurezza adeguate a garantire la protezione e la sicurezza dei Dati Personali al fine di prevenire a titolo indicativo e non esaustivo:	
	• incidenti di sicurezza; violazioni dei dati personali (Data Breach) • ogni violazione delle Misure di sicurezza • tutte le altre forme di Trattamento dei dati non autorizzate o illecite.;	
	4. La Beinasco Servizi S.r.l. si impegna a designare la figura professionale del Responsabile della protezione dei dati di cui all'art. 37 GDPR e a comunicarne i dati e i contatti di riferimento tempestivamente all'Amministrazione e al DPO comunale, in ragione dell'attività svolta.	

Art. 22 - Foro competente

1. Ogni controversia non definita bonariamente tra le Parti che dovesse insorgere tra il Comune e la Società in dipendenza del presente Contratto, relativa alla sua interpretazione, esecuzione, risoluzione, o validità, è rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Torino.

Art. 23- Registrazione, imposte, spese contrattuali

1. Il presente Contratto è stipulato in forma di scrittura privata, soggetta a registrazione in caso d'uso, con spese di registrazione a carico della parte richiedente o di quella che avrà obbligato l'altra a provvedervi.

2. I corrispettivi di cui al presente Contratto debbono intendersi soggetti ad I.V.A. per le attività che non sono considerate esenti dalle leggi vigenti. Ai fini della registrazione l'intero Contratto è da ritenersi assoggettato ad I.V.A.

3. Le spese contrattuali sono interamente a carico della Società, che espressamente le assume.

IL DIRIGENTE / I DIRIGENTI

LA SOCIETA'
